



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.
Rif. Prot. Entrata nr. 137547/2021
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
e p.c.,
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.S. 878 – “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile”. *Relazione tecnica.*

Si fa riferimento alla relazione tecnica predisposta dal MIPAAF e pervenuta in data 22 giugno 2021 in relazione al provvedimento indicato in oggetto, volto a proporre norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati in data 17 ottobre 2018.

Al riguardo, si restituisce la **relazione tecnica verificata positivamente, ad eccezione degli articoli 5 e 7**, in relazione ai quali la verifica positiva è condizionata alle modifiche del testo del disegno di legge come di seguito rappresentato.

Articolo 5 (Istituzione del “logo chilometro zero o utile” e del logo “filiera corta”)

- al **comma 1, secondo periodo**, occorre eliminare le parole “*anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo*”, in quanto il rispetto della clausola di invarianza prevista all'ultimo periodo deve trovare dimostrazione nella relazione tecnica e non rimesso al decreto attuativo, sul punto si rinvia a quanto riportato in seguito;

- al **comma 1, ultimo periodo**, in coerenza con la relazione tecnica, le parole “*a carico del bilancio dello Stato*” vanno sostituite con le seguenti “*a carico della finanza pubblica*”.

Inoltre, **la relazione tecnica va ulteriormente integrata** fornendo specifici elementi a supporto dell’asserita assenza di oneri per la finanza pubblica, non essendo possibile rinviare al decreto attuativo. In particolare, occorre che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali chiarisca in relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17 della legge 196/2009, con quali risorse umane, finanziarie e strumentali provvederà al disegno del logo, alla sua eventuale registrazione ed agli adempimenti relativi alle verifiche ed alle attestazioni relative alla provenienza dall’ambito territoriale. In mancanza di tali elementi occorre quantificare i relativi oneri ed individuare idonea copertura finanziaria. Sul punto, si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 7 (Sanzioni)

Come già segnalato con la nota n. 139913 del 25 maggio 2021, questo Dipartimento aveva evidenziato l’opportunità di integrare la disposizione in parola con l’indicazione dei soggetti preposti ad effettuare i controlli e ad irrogare le relative sanzioni, nonché prevedendo il versamento delle somme dovute per le sanzioni presso le competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio dello Stato, nel caso di entrate statali, oppure presso le tesorerie regionali, nel caso di sanzioni di competenza delle Regioni.

La relazione tecnica predisposta dal MIPAAF, sul punto, propone di attribuire la competenza sanzionatoria, ovvero l’effettuazione dei controlli e l’irrogazione delle relative sanzioni, alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stante la portata localizzata a livello territoriale molto circoscritto, con previsione del versamento delle somme dovute per le sanzioni presso le tesorerie regionali.

In proposito, preso atto della suddetta proposta, **si rappresenta che detta competenza, unitamente alla pertinenza del gettito delle sanzioni in questione va recepita nell’articolato normativo**, unitamente al regime delle fattispecie sanzionatorie, al fine di consentirne l’applicabilità.

Inoltre, si evidenzia la necessità che nella relativa relazione tecnica sia comunque esplicitato che trattasi di proventi rivenienti da sanzioni nuove.


Per quanto concerne i prodotti della pesca, invece, la citata RT segnala l’opportunità di aggiungere una previsione secondo la quale l’attività di controllo e l’accertamento delle infrazioni, di cui al presente articolo, per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, sono effettuati secondo le norme dell’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. In proposito, **si comunica di non**

avere osservazioni sulla riformulazione proposta, che, anche in questo caso, va recepita nel testo. Si conferma inoltre l'esigenza che, anche in tal caso, sia inserita un'esplicita disposizione riguardante il versamento delle somme dovute per le sanzioni di cui trattasi.

Con l'occasione, si formulano le seguenti **ulteriori osservazioni**:

- **articolo 2, lettera a)** "*prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile*":
 - va corretto un refuso, in quanto l'articolo 144 del codice dei contratti pubblici è sostituito dall'articolo 6, anziché dall'articolo 5 del disegno di legge;
 - nella relazione tecnica viene suggerita una modifica relativa alla definizione di imbarcazioni da pesca: al riguardo si rinvia al MIMS ed a valutazioni politiche.
- **articolo 5, comma 1**, istituzione del "*logo chilometro zero o utile*" e del logo "*filiera corta*":
 - va aggiornata la denominazione del Ministro delle politiche agricole alimentari che reca ancora l'indicazione della competenza in materia di turismo.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA

A.S. 878 Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

Il disegno di legge, che si compone di otto articoli, contiene disposizioni volte a favorire il consumo di prodotti agricoli la cui coltivazione e produzione si è svolta in prossimità del luogo in cui gli stessi sono offerti in vendita o comunque destinati al consumo. Nell'ottica della tutela dei consumatori, le norme in questione mirano alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agricoli ed alimentari da filiera corta o simili, consistente proprio nella valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti sopra menzionati, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità. Tale scopo appare coerente con i principi ispiratori del Codice del Consumo e, in particolar modo, con la ratio di trasparenza e correttezza informativa a cui deve essere improntata la comunicazione verso il consumatore (a partire dalla etichettatura dei prodotti). L'intero provvedimento non prevede obblighi a carico degli enti locali, dei produttori o della distribuzione tali da comportare per le stesse spese o altri oneri.

L'articolo 1, comma 1, individua le finalità che consistono nel valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità; il comma 2, in armonia con le predette finalità, consente alle regioni e agli enti locali di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte ad assicurarne la valorizzazione e la promozione. Il comma 3 definisce il carattere ordinamentale del provvedimento ed esclude la presenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si evidenzia che trattasi di valorizzazione e promozione di prodotti agricoli ed alimentari demandate alla competenza delle regioni e degli enti locali con carattere facoltativo e pertanto da espletare nell'ambito delle risorse disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come prevede espressamente il comma 3.

L'articolo 2, rubricato "Definizioni", chiarisce in modo puntuale e con specifici richiami alla normativa di matrice comunitaria ed a quella nazionale, il significato, ai fini e per gli effetti del provvedimento in esame, delle tipologie di prodotti agricoli e alimentari che con il presente provvedimento si intendono valorizzare e promuovere; i "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" e i "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta". Il comma 1, lettera a) fa rinvio per l'individuazione dei prodotti agricoli a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 (si intende per "alimento" qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani). Tali prodotti si considerano a chilometro zero o utile quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione



della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione, o provenienti dalla stessa regione del luogo in cui sono venduti. Sono considerati tali anche i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita. Ai sensi della lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario. Le cooperative e i loro consorzi, le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni professionali non sono considerati intermediari. Per quanto concerne, in particolare, la definizione delle imbarcazioni da pesca, per aver diritto al marchio a Km 0 per la commercializzazione del prodotto, si evidenzia che il richiamo alle "imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti dei punti di sbarco", andrebbe ad escludere dall'applicabilità della normativa le imbarcazioni da pesca, di rilevante numero in tutto l'ambito nazionale, che, pur essendo iscritte presso un ufficio marittimo diverso da quello competente per il porto utilizzato come punto di sbarco, effettuano l'attività di pesca presso tale sorgitore dichiarandolo come proprio "porto base" ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 aprile 2017. Pertanto, laddove si intendesse includere anche tali unità nell'ambito dell'applicazione della norma proposta, potrebbe risultare opportuno una modifica dell'art. 2, let. a), sostituendo le parole: "catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco," con le seguenti parole: "catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco dichiarati ovvero, che pur essendo iscritte nei registri di altri uffici marittimi, abbiano utilizzato un punto di sbarco che ricade sotto la giurisdizione dell'ufficio marittimo del porto che hanno dichiarato come porto base." La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 declina la finalità di valorizzazione e promozione di cui all'articolo 1, comma 1, attribuendo allo Stato, alle regioni e agli enti locali, la possibilità di prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Nel favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e la ristorazione collettiva non emergono elementi che possono gravare sulla invarianza finanziaria prevista dalle norme, considerate le azioni di raccordo ed informative che potrebbero essere messe in atto soprattutto da Regioni ed enti locali. La disposizione non configura obblighi a carico dello Stato e degli Enti locali per le misure previste e nel medesimo articolo viene specificato il carattere ordinamentale della disposizione e si esclude la presenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 contiene ulteriori modalità di sviluppo e valorizzazione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta. In



particolare il comma 1 concede la possibilità ai comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, di riservare per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato, mentre il comma 2 coinvolge la grande distribuzione nell'ambito della quale le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, comma 1, prevede che il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta» siano istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto deve stabilirne anche le condizioni e le modalità di attribuzione garantendo il rispetto della clausola di invarianza finanziaria esplicitata nell'ultimo periodo del comma. Il comma 2 individua luoghi e modalità di esposizione del logo. Sono previsti luoghi di vendita diretta, mercati, esercizi commerciali o di ristorazione, spazi espositivi appositamente dedicati o comunque l'esposizione all'interno dei locali, anche della grande distribuzione e la pubblicazione nelle specifiche piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione. Il comma 3 esclude la possibilità di apporre il logo sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita. Tale previsione esclude che possano esserci oneri legati alla modifica di confezioni o imballi a carico dei produttori. La previsione non sembra inoltre comportare criticità rispetto alla normativa europea in materia di marchi e loghi. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 riguarda la promozione dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva. È stato ritenuto di perseguire tale finalità mediante la sostituzione del comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il nuovo comma 1 introduce la disposizione in forza della quale a parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 prevede le sanzioni per l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando quanto prescritto dall'articolo 2, o utilizzando il logo di cui all'articolo 4, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2. Si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro per gli operatori che immettono sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile ovvero provenienti da filiera corta o




utilizzano i loghi in assenza dei requisiti. Circa l'opportunità di integrare la disposizione in parola con l'indicazione dei soggetti preposti ad effettuare i controlli e ad irrogare le relative sanzioni, si rileva l'opportunità di proporre di prevedere espressamente la competenza sanzionatoria in capo a Regioni o Enti locali, stante la portata localizzata a livello territoriale molto circoscritto. Pertanto, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, potrebbero essere individuati per esercitare i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente proposta di legge e irrogare le sanzioni previste al successivo art. 7. L'articolato potrebbe pertanto essere opportunamente integrato prevedendo il versamento delle somme dovute per le sanzioni presso le tesorerie regionali. Per quanto concerne invece i prodotti della pesca, emerge l'opportunità di integrare l'articolato con il riferimento all'articolo 22 del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che riserva la competenza in materia, anche per quanto riguarda il commercio dei prodotti ittici, alle varie figure ivi indicate, sotto la direzione dei Capi dei Compartimenti marittimi ovvero i Comandanti delle Capitanerie di porto, secondo il rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tal riguardo, potrebbe risultare opportuno aggiungere una previsione secondo la quale l'attività di controllo e l'accertamento delle infrazioni, di cui al presente articolo, per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono effettuati secondo le norme dell'art. 22 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. L'introduzione delle sanzioni proposte consentirà un più efficace conseguimento degli obiettivi che la proposta normativa persegue. La norma non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo di natura procedimentale, ma anzi prevede maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

L'articolo 8 reca abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia. In particolare, prevede: al comma 1, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n.158. Viene, al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame; al comma 2 è riportata la clausola di salvaguardia, in merito all'applicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni

05/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Articolo 5 (Istituzione del “logo chilometro zero o utile” e del logo “filiera corta”)

- **al comma 1, secondo periodo**, occorre eliminare le parole “*anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo*”, in quanto il rispetto della



clausola di invarianza prevista all'ultimo periodo deve trovare dimostrazione nella relazione tecnica e non rimesso al decreto attuativo, sul punto si rinvia a quanto riportato in seguito;

- al **comma 1, ultimo periodo**, in coerenza con la relazione tecnica, le parole "*a carico del bilancio dello Stato*" vanno sostituite con le seguenti "*a carico della finanza pubblica*".

Inoltre, **la relazione tecnica va ulteriormente integrata** fornendo specifici elementi a supporto dell'asserita assenza di oneri per la finanza pubblica, non essendo possibile rinviare al decreto attuativo. In particolare, occorre che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali chiarisca in relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/2009, con quali risorse umane, finanziarie e strumentali provvederà al disegno del logo, alla sua eventuale registrazione ed agli adempimenti relativi alle verifiche ed alle attestazioni relative alla provenienza dall'ambito territoriale. In mancanza di tali elementi occorre quantificare i relativi oneri ed individuare idonea copertura finanziaria. Sul punto, si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 7 (Sanzioni)

Come già segnalato con la n. 139913 del 25 maggio 2021, questo Dipartimento aveva evidenziato l'opportunità di integrare la disposizione in parola con l'indicazione dei soggetti preposti ad effettuare i controlli e ad irrogare le relative sanzioni, nonché prevedendo il versamento delle somme dovute per le sanzioni presso le competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, nel caso di entrate statali, oppure presso le tesorerie regionali, nel caso di sanzioni di competenza delle Regioni.

La relazione tecnica predisposta dal MIPAAF, sul punto, propone di attribuire la competenza sanzionatoria, ovvero l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle relative sanzioni, alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stante la portata localizzata a livello territoriale molto circoscritto, con previsione del versamento delle somme dovute per le sanzioni presso le tesorerie regionali.

In proposito, preso atto della suddetta proposta, **si rappresenta che detta competenza, unitamente alla pertinenza del gettito delle sanzioni in questione va recepita nell'articolato normativo**, unitamente al regime delle fattispecie sanzionatorie, al fine di consentirne l'applicabilità.

Inoltre, si evidenzia la necessità che nella relativa relazione tecnica sia comunque esplicitato che trattasi di proventi rivenienti da sanzioni nuove.

Per quanto concerne i prodotti della pesca, invece, la citata RT segnala l'opportunità di aggiungere una previsione secondo la quale l'attività di controllo e l'accertamento delle infrazioni, di cui al presente articolo, per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sono effettuati secondo le norme dell'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. In proposito, **si comunica di non avere osservazioni sulla riformulazione proposta, che, anche in questo caso, va recepita nel testo**. Si conferma inoltre l'esigenza che, anche in tal caso, sia inserita un'esplicita disposizione riguardante **il versamento delle somme dovute per le sanzioni di cui trattasi**.

